

Argomentazioni e Fondamenti di Validazione Giuridico-Commerciale sulla Procedura di Creazione di Moneta Scritturale con Metodo GST© Virtual Bank

a cura di **Giangiacommo Savogin e Jessica Pezzetta Savogin***

Stralci tratti dal Dottorato di Ricerca in "Comparazione giuridica e storico giuridica" ciclo XXIII curriculum "Diritto delle obbligazioni e dei contratti italiano, comparato e comunitario"

Coordinatore: Prof. Negri Daniele

Università degli Studi di Ferrara

L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria: il pagamento con strumenti alternativi al denaro contante

settore scientifico disciplinare ius/01

Tutore: Prof. De Cristofaro Giovanni

Dottorando Dott. Mecca Virgilio

Anni 2008/2010

*Fondatori **GST© Virtual Bank**

<http://www.gstvirtualbank.it/>



TESTO COMPLETO PRODUCIBILE IN GIUDIZIO

NESSUN DIRITTO RISERVATO, LIBERA DIVULGAZIONE

Ultimo aggiornamento ottobre 2020

Nella quasi totalità dei casi (questa vale a maggior ragione nel mondo degli affari), l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie (per le obbligazioni di rilevante importo ciò succede praticamente nella totalità dei casi) avviene non certo attraverso l'utilizzazione del danaro contante (banconote o monete), ma mediante mezzi alternativi di pagamento che le stesse parti del rapporto obbligatorio scelgono a seconda della migliore efficienza del trasferimento e sicurezza dell'attribuzione della somma di danaro dovuta (INZITARI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale*, in Banca borsa e titoli di credito 2007, II, p.133 ss sottolinea come tali contesti siano, in verità, poco rappresentativi dei rapporti che solitamente si instaurano tra creditore e debitore che, specie nel momento del pagamento, tendono alla collaborazione piuttosto che alla esasperazione delle reciproche posizioni).

La procedura GST© Virtual Bank per la creazione di moneta scritturale da parte degli individui nasce dalla regolamentazione della stessa in base al contratto unilaterale prot. gstvb-002-2018, avendo come fondamento, oltre che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche la buona fede e la diligenza del buon padre di famiglia (ndc).

Il problema nasce in realtà, in contesti di patologico contrasto tra creditore e debitore, nei quali il primo, a fronte dell'offerta del debitore di adempiere con mezzi di pagamento diversi dal danaro contante, ritiene di respingere l'offerta e di eccepire il mancato o l'inesatto adempimento, adducendo che solo con la dazione del danaro contante può avere luogo l'estinzione del debito pecuniario e che, in mancanza, il debitore è inadempiente e deve essere dichiarato in mora.

Si tratta, infatti, di determinare quale sia la prestazione dovuta dal debitore, quale sia *l'esatto* adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al [risarcimento del danno](#) [1223 ss.], se non prova che l'[inadempimento](#) o il [ritardo](#) è stato determinato da [impossibilità](#) della prestazione derivante da causa [a lui non imputabile](#) [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.]) ed, in particolare, se l'adempimento con mezzi diversi dal danaro contante, costituisca adempimento *inesatto*, con conseguente possibilità per il creditore pecuniario di considerare in mora ed inadempiente il debitore.

La vasta diffusione di strumenti alternativi rispetto al denaro contante, viene preso in considerazione e decisamente apprezzato dagli economisti, che in esso colgono l'essenza stessa della funzione monetaria del sistema bancario, ed arrivano ad elaborare una vera e propria equiparazione tra moneta legale e moneta scritturale.

Tale fenomeno è guardato con maggiore cautela dalla dottrina giuridica che si è occupata dell'argomento e soprattutto dalla giurisprudenza.

[...] la questione se il pagamento effettuato con mezzi alternativi alla moneta legale costituisca adempimento in senso tecnico oppure *datio in solutum* con la conseguenza che deve trovare applicazione la regola sancita dall'articolo 1197 c.c., e più precisamente se ricorra l'ipotesi di una "cessione di un credito in luogo dell'adempimento" (art. 1198) [Si veda Martorano, *Lineamenti generali dei titoli di credito e dei titoli cambiari*, 1979, p. 456ss (relativamente all'assegno bancario)].

[...] l'evoluzione della concezione della moneta che ha conosciuto la progressiva smaterializzazione del denaro contante a favore prima della moneta bancaria e poi di quella elettronica.

La prima ipotesi fa riferimento a disposizioni quali gli artt. 1182, 1224, 1282 1813 c.c.; nel secondo caso rientrano quelle fattispecie in cui sono adoperati categorie giuridiche come *prezzo, conguaglio, interesse, valore*, che sia pure indirettamente fanno presupporre il concetto di denaro.

Nella parte del nostro codice civile che disciplina le obbligazioni pecuniarie, il lemma moneta viene usato nell'accezione di strumento per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, è il caso dell'articolo 1277 c.c., oppure nel significato di strumento per la quantificazione della somma dovuta. In altri termini, si deve distinguere le ipotesi in cui si è ancora di fronte alla mera movimentazione di moneta scritturale, a quelle si può affermare che si è in presenza di moneta elettronica in senso stretto (*e-money*).

L'inserimento della tessera *bancomat* in un qualsiasi sportello ATM (*Automatic Teller Machines*) associato alla digitazione di un codice personale e segreto di accesso costituiscono tipico strumento attraverso cui il titolare può utilizzare le proprie disponibilità scritturali e rispetto al quale, in questo senso, gli impulsi elettronici hanno la funzione di ottenere la legittimazione del titolare ad ottenere la prestazione di denaro. In altri termini, il mezzo cui si sta accennando interviene sul piano del solo rapporto di provvista tra istituto emittente e titolare, a prescindere, quindi, da uno specifico fine di adempimento di un'obbligazione pecuniaria da parte di quest'ultimo.

L'ipotesi da ultimo menzionata, infatti, può essere valutata nel quadro, più ampio, dei trasferimenti elettronici di fondi (EFTS: *Electronic Funds Transfer System*), cioè di quei sistemi caratterizzati dalla realizzazione del trasferimento di una somma di denaro da un soggetto all'altro, ordinato ed eseguito per mezzo di impulsi elettronici (Cfr. GIANNANTONIO, *Trasferimenti elettronici di fondi e adempimento*, in *Foro it.*, 1990, V, 165, che, peraltro, comprende tra le forme di trasferimento elettronico di fondi, oltre ai POS ed agli sportelli ATM utilizzati anche per il servizio *bancomat*, le stanze di compensazione automatica ACH (*Automated Clearing Houses*), mediante le quali le banche provvedono a regolare reciprocamente le operazioni compiute attraverso l'utilizzo di meccanismi di elaborazione elettronica e di trasmissione dei dati; MARTUCCELLI, *Sistemi elettronici di pagamento ed adempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Temi rom.*, 1998, 303.Cfr., in senso critico circa l'ampiezza dell'intervento dell'elettronica nelle fattispecie in esame, LEMME, *op. cit.*, 136, secondo cui non è necessario che l'intera operazione di trasferimento sia realizzata in forma

elettronica, sussistendo la fattispecie anche allorquando una sola fase dell'intero processo venga effettuata secondo tale modalità.): la virtualità del passaggio della disponibilità patrimoniale, prescinde dall'ausilio di un qualsiasi supporto fisico, contante o documento rappresentativo che sia, ma non dell'istituto di credito operante alla stregua dei tradizionali schemi della delegazione.

Con la procedura GST© Virtual Bank la contabilizzazione della moneta creata dall'individuo viene trasferita in forme telematiche attraverso la pec (posta elettronica certificata). L'atto è univoco sia per il numero di identificativo della marca da bollo apposta sull'atto, sia per l'identificativo della pec (ndc).

[...] la moneta elettronica viene considerata perfettamente alternativa al denaro contante, potendosi prospettare la comune accettazione e l'immediatezza nel trasferimento del valore, alla stregua di una delle modalità attraverso cui l'unità astratta ed ideale costituente moneta si manifesta e circola, e non prestazione qualitativamente diversa rispetto a quella dovuta *ab origine*. [...]

Sul punto si è evidenziato che le perplessità sulla strada di una generalizzazione dell'uso della moneta elettronica, anche garantita da un più ampio riconoscimento statale, debbano essere superate: non paiono esservi grossi dubbi sul fatto che non soltanto l'enorme potenzialità dell'elettronica, accompagnata all'enorme diffusione delle carte ricaricabili in singoli e specifici settori, hanno come conseguenza che la funzionalità propriamente monetaria già in atto verrebbe a svolgere un'efficacia non costitutiva, bensì meramente ricognitiva: paradigmatico è l'esempio storico costituito dalla banconota, anch'essa sorta nell'ambito dell'autonomia degli operatori dell'ordinamento e, segnatamente, del sistema bancario, successivamente elevata al corso legale, senza che tale suggello abbia inciso sulla sostanza del fenomeno monetario più di quanto alcuni secoli di corso fiduciario non avessero già fatto.

(OLIVIERI, *op. cit.*, 812; PERRONE, *op. cit.*, 580 ss.; LEMME, *op. cit.*, 167, che rileva l'importanza decisiva della disposizione di cui al considerando n. 7 della direttiva n. 2000/46/CE, ove la moneta elettronica viene definita «surrogato elettronico di monete metalliche o banconote»

Si veda MORI, *op. cit.*, 30, secondo cui, se è vero che la nascita della banconota quale moneta viene comunemente rintracciata nel momento in cui l'autorità statale esonerò gli istituti emittenti dall'obbligo della conversione, deve essere parimenti riconosciuto che tale atto non sancì l'introduzione di un nuovo ordinamento monetario, ma, più semplicemente, la formalizzazione di uno stato di fatto ormai consolidato).

Se, peraltro, le sopra ricordate caratteristiche di funzionamento della moneta elettronica valgono a manifestare un'attitudine tipicamente pecuniaria già in atto, nonché ad introdurre nello studio della problematica decisivi elementi di novità rispetto ai più tradizionali strumenti di circolazione di disponibilità nei confronti del sistema bancario, vale la pena di sottolineare la necessità di distinguere, almeno per consentire una descrizione delle variegate forme assunte, tra la logica dell'equivalenza sul piano dell'idoneità al trasferimento del valore patrimoniale tra il denaro contante e le più moderne fattispecie di moneta

elettronica e scritturale che grazie anche ad interventi legislativi, che verranno in seguito esaminati hanno conosciuto uno sviluppo notevole.

(*Fungibilità ed infungibilità nell'obbligazione*, Napoli 1969, 89 s., secondo cui la fungibilità riguarderebbe il piano dell'interesse creditorio, mentre la genericità quello dell'individuazione delle cose, con la conseguenza che, anche laddove il ricorrere della seconda imponesse di ragionare in termini di esattezza qualitativa della prestazione *ex art. 1178 c.c.*, la fungibilità non sarebbe esclusa. Ciò in quanto di quest'ultima si prospetti una visione non astratta, ma legata dall'interno al rapporto obbligatorio e, quindi, limitata al più ristretto ambito delle cose qualitativamente idonee a soddisfare il creditore).

Gli sviluppi della legislazione a livello europeo pongono all'attenzione del giurista (Ci si riferisce non solo alla raccomandazione 30 luglio 1997 n. 97/489/CE, relativa alle operazioni effettuate mediante strumenti elettronici ed al Rapporto sulla moneta elettronica rilasciato dalla Banca centrale europea nell'agosto 1998, ma, soprattutto, alle direttive n. 2000/46/CE e n. 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica, entrambe recepite in Italia con la l. 1° marzo 2002 n. 39. Cfr. PERRONE, *La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica: un'introduzione*, in *Studium iuris*, 2003, n. 2, 578 ss.), e non solo, la necessità di tenere ben ferma la distinzione tra le ipotesi sopra accennate, in cui si assiste alla semplice trasmissione in forma elettronica di un ordine di movimentazione avente ad oggetto moneta bancaria, da quelle definibili quali *e-money* in senso stretto, ossia «un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente» secondo la dizione di cui all'articolo 55 della legge nr. 39 del 2002. /Cfr. FINOCCHIARO G., *Prime riflessioni sulla moneta elettronica*, in *Contratto impresa*, 2001, 1345, che descrive il fenomeno quale «file che rappresenta un certo valore in denaro»; LEMME, *op. cit.*, 155 ss., il quale pone l'accento sul caricamento di moneta contante o scritturale su una carta ovvero su di un programma per elaboratore; TROIANO, *Gli istituti di moneta elettronica*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale*, 2001, n. 53, p. 9, ove si focalizza l'attenzione sulla distinzione tra *software money*, quale denaro immagazzinato nella memoria di un terminale, e le carte prepagate, in quanto strumentali al piccolo consumo).

Con la Procedura GST© Virtual Bank i fondi vengono trasferiti telematicamente via pec (ndc).

Per ciò che concerne la natura del bene denaro, non vi sono dubbi che la sua caratteristica peculiare, cioè l'immediatezza del trasferimento dell'astratta unità patrimoniale la accomuni alle più moderne tecnologie di pagamento, nel senso che, con particolare riguardo alla moneta elettronica propriamente intesa ed anche ai trasferimenti *real time*, risultano difficilmente sostenibili le ragioni di perplessità manifestate dalla nostra giurisprudenza rispetto alla problematica inerente al rapporto di fungibilità tra contante e fattispecie alternative, sulla strada della comune appartenenza del valore economico rappresentato al più ampio concetto di moneta legale egualmente idonee ad assicurare l'interesse del creditore all'ottenimento della disponibilità di un valore monetario.

La stessa portabilità dell'obbligazione pecuniaria *ex art.* 1182, comma 3, c.c., si ritiene possa essere salvaguardata, basti pensare ai sistemi di *home banking*, suscettibili di assicurare la possibilità degli utenti di disporre e ricevere pagamenti mediante terminali installati direttamente presso le proprie abitazioni. (Cfr. MARTUCCELLI, *op. ult. cit.*, 202; ed anche LEMME, *op. cit.*, 149 s., il quale specifica che non sussistono essenziali differenze tra le banche tradizionali e quelle operanti sulla rete, fatte salve, naturalmente, le peculiarità riguardanti gli aspetti tecnici della gestione e della trasmissione della ricchezza. V., in tal senso, MAGAZZÙ, *op. cit.*, 515, che rileva come, al fine di ritenere esatto l'adempimento dell'obbligazione, sia sufficiente l'aver conseguito da parte del creditore la disponibilità del valore monetario, inteso quale oggetto dell'interesse di questi e, quindi, vero e proprio bene in senso giuridico).

L'istituto di intermediazione finanziaria, ricevuti i fondi con la procedura GST© Virtual Bank, ne accredita il valore al beneficiario (ndc).

Che, poi, si possa affermare o meno una completa equiparabilità giuridica, oltre che sociale ed economica, tra denaro contante e nuove forme monetarie è questione rispetto alla quale entra in gioco una pluralità di fattori, peraltro afferenti non solo al piano del diritto (si veda in tal senso, FINOCCHIARO G., *op. cit.*, 1349 ss.) l'inserimento del fenomeno *de quo* nel novero dei titoli di credito, seppure di natura informatica, solleva talune incertezze in relazione all'azionabilità del relativo diritto ad ottenerne la conversione in altra forma trasferimento di valori monetari (Così si esprime FINOCCHIARO *op. cit.* 1349 che sottolinea il ruolo svolto dalla stessa Banca d'Italia, i cui schemi contrattuali non prevedono ancora la comunicabilità del valore patrimoniale da carta a carta, essendo assicurata la sola convertibilità della moneta in esse caricata).

In particolare, laddove si applicassero gli schemi della cartolarizzazione del credito, dovrebbe, a rigore, affermarsi che il diritto del detentore al rimborso nei confronti dell'istituto emittente si trasferirebbe al prenditore del titolo, una volta effettuato il pagamento. Si nota, invece, che quest'ultimo soggetto può chiedere la conversione soltanto all'intermediario con cui è contrattualmente legato, che non necessariamente coincide con l'istituto emittente (Si veda OLIVIERI, *Appunti sulla moneta elettronica. Brevi note in margine alla direttiva 2000/46/Ce riguardante gli istituti di moneta elettronica*, in *Banca, borsa e tit. cred.* 2001, 813, il quale sottolinea che, atteso il carattere eventuale della conversione, se la stessa non dovesse effettivamente realizzarsi, il trasferimento di moneta elettronica, considerato alla stregua di mera consegna di un titolo di credito, finirebbe per essere privo di causa; PERRONE, *op. cit.*, 581, il quale sottolinea, quali elementi decisivi al fine di distinguere moneta elettronica e titoli di credito, l'immediatezza del passaggio dell'utilità economica dal *solvens* all'*accipiens*, nonché la difficoltà, di cui si è detto, di configurare la proprietà di un valore monetario. Parla, invece, di «titolo di credito informatico», FINOCCHIARO G., *op. cit.*, 1351, ove si riconosce come la fattispecie in esame imponga, comunque, una rivisitazione della disciplina dei titoli di credito, avuto riguardo alla necessità di prospettare nuove forme di titolarità, tali da prescindere dal possesso materiale di un documento rappresentativo).

In ogni caso, anch'egli sottolinea la piena equivalenza giuridica delle espressioni "*pagamento*" ed

"adempimento" che il codice civile utilizza indifferentemente per indicare l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

L'art. 1277 c.c., "*Debito di somma di denaro*", enuncia il ben noto principio c.d. nominalistico che informa di sé la disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, disponendo al proprio primo comma che "*I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale*".

Tuttavia, confortati in questa interpretazione anche da qualche pronuncia della giurisprudenza, tale principio può essere interpretato nel senso che il creditore non può rifiutare il pagamento mediante dazione di pezzi monetari, ma non anche nel senso di escludere che le obbligazioni pecuniarie possano essere estinte mediante strumenti alternativi di pagamento (Trib. Milano, 30 aprile 1983).

Già la dottrina (INZITARI, *La moneta*, in *Trattato Galgano*, VI, Padova, 1983, 59) aveva espresso l'opinione secondo la quale il principio nominalistico sia stato introdotto con la finalità di realizzare la massima protezione della moneta emessa dallo Stato, senza che a ciò debba conseguire l'esclusione della possibilità di riconoscere efficacia solutoria delle obbligazioni pecuniarie a forme di trasferimento di danaro diverse dalla semplice dazione di pezzi monetari.

Questo principio, tuttavia, sta subendo un progressivo ridimensionamento ad opera di recenti interventi del legislatore che vietano i pagamenti in danaro contante, imponendo la loro esecuzione mediante strumenti alternativi diversi dal danaro circolante, quali bonifici bancari, assegni e, più in generale, moneta scritturale.

Con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182 c.c. al terzo comma dispone che "*L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza*". A tale disposizione, tuttavia, il legislatore successivamente aggiunge che "*Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio*". Se l'adempimento di una obbligazione pecuniaria viene eseguito mediante uno strumento alternativo di pagamento, quale l'assegno (o con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc), si può ragionevolmente ritenere che il luogo di adempimento sia la banca presso la quale il creditore riscuote la somma indicata, in linea con il criterio che richiama la natura della prestazione, senza dunque riscontro di alcuna violazione della norma di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c.

Infatti il danaro è un *genus* di unità monetarie che, in quanto unità ideali e del tutto astratte, non sono suscettibili di alcuna valutazione con criteri che, come la diligenza o la definizione del livello di qualità richiesto, presuppongono una qualifica di materialità. Il danaro viene assunto, infatti, unicamente in termini di quantità (quantità di unità ideali monetarie) e non è suscettibile di una valutazione idonea a cogliere differenze tra le diverse unità monetarie che sono per definizione del tutto uguali tra loro. Cfr. DI MAJO,

Dell'adempimento in generale, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1994, 130. Tale prospettazione coglie il punto centrale e più peculiare dell'obbligazione pecuniaria e deve essere identificata nel risultato richiesto in via generale dal 362 BGB secondo il quale il debito si estingue solo quando la prestazione eseguita è divenuta efficace nei confronti del creditore.

Nel primo saggio *La moneta* (nt. 5), ASCARELLI, pur non separandosi dalla concezione materiale e corporea del danaro, in realtà mostra anche di apprezzare l'impostazione del tutto moderna ed originale di NUSSBAUM, sostenuta nella monografia allora da poco apparsa, *Des Geld*, in *Theorie und Praxis des deutschen und ausländischen Rechts*, Tübingen, 1925, del quale l'autore italiano a p. 63 riassume il pensiero: "Sono, secondo il Nussbaum, danaro quelle cose che vengono date ed accolte in circolazione non per ciò che rappresentano fisicamente, ma come multiplo o sottomultiplo di una determinata unità" e poi successivamente nella stessa monografia: "*Dal primo punto di vista ... a me sembra che nel mondo moderno il danaro venga prevalentemente considerato (non si esclude, vedremo, la possibilità di una diversa considerazione) nel suo valore nominale: il concetto del danaro, che sopra si è esaminato, mi sembra si traduca nell'altro che il danaro viene astrattamente considerato in via normale in relazione ad una determinata unità ideale, secondo la tesi che seppure già messa in evidenza da altri autori, e specie dal Philippovich, ha trovato la sua più organica illustrazione nel Nussbaum, e non in relazione al valore che esso rappresenta se valutato in termini di merce, di altra moneta e via dicendo*".

In contrapposizione a tale ricostruzione, è stato osservato che nel complessivo sistema delle obbligazioni pecuniarie, non appare giustificato attribuire alla moneta contante e cioè (alla *carta moneta* come diceva Ascarelli) quel significato concettuale e quella funzione di *unità legale di misura dei valori* che la citata dottrina attribuiva alla carta moneta emessa dallo Stato e circolante, grazie al corso forzoso imposto sempre dallo Stato.

Non soltanto, una tale concezione risulta incompatibile con un moderno significato della moneta adottata dallo Stato quale unità di misura dei valori e quale mezzo di scambio, ma appare addirittura vetusta e sul piano tecnico inapplicabile rispetto alla attuale definizione del danaro quale *ideal unit*, astratta unità ideale monetaria creata dallo Stato (INZITARI, *Le funzioni del danaro nella società contemporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, ora in *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*, Padova, 2006, 493 ss).

Sono proprio le banconote il veicolo rappresentativo delle unità monetarie che con maggiore frequenza e facilità vengono utilizzate dalle organizzazioni criminali per far circolare e tesaurizzare i ricavi di attività illecite, sia perché il carattere assolutamente anonimo delle banconote ostacola controlli fiscali e finanziari che oggi sono ritenuti indispensabili non solo per perseguire gli illeciti di natura fiscale, finanziaria ed in genere di qualsiasi attività criminale, ma anche per assicurare il corretto svolgimento dell'attività economica nella concorrenza e nella libertà del mercato. Inoltre, appartiene al comune sentire, la constatazione che la custodia, la circolazione e lo scambio attraverso moneta contante, particolarmente per rilevanti importi, viene ormai universalmente valutata inefficiente ed insicura.

Per le ragioni ricordate al capitolo 1, costituisce ormai una considerazione ricorrente quella in forza della quale nelle società più evolute si è andati verso una vera e propria marginalizzazione nell'uso del denaro contante.

In particolare non vi sono dubbi che si sta facendo strada un sistema economico basato su transazioni virtuali, con la conseguenza che il denaro è ormai dematerializzato e deformalizzato (Usa tale espressione DALLA MASSARA, cit p. 115) e può assumere le forme più variegate (anche essere creato ex nihilo, ndc) che consentono comunque l'estinzione del debito pecuniario. La forma che un certo valore monetario può manifestare è solo la rappresentazione del denaro stesso, con definitivo distacco del denaro rispetto ad ogni materialità (Si occupa di tali profili CAGGIANO, *il denaro tra proprietà e credito: le logiche dell'appartenenza*, in *Contratto e Impresa*, 2009, p. 491 ss).

In altri termini, le forme del denaro (materiale o scritturale) altro non sono che la rappresentazione della ideal unit riconosciuta dallo Stato.

Per effetto della smaterializzazione della moneta, risulta essere virtualizzata anche la nozione di pagamento: l'effetto estintivo non comporta un obbligo di dare, né è richiesta la necessità della traditio che per opinione tradizionale rappresenta il solvere del debito pecuniario (DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit, p. 119ss).

In particolare, gli economisti sono soliti raggruppare la moneta in aggregati monetari caratterizzati da un grado decrescente di liquidità. Questi aggregati vengono normalmente indicati con le sigle, M1, M2, M3, M0. M1, comprende monete, banconote più depositi bancari a vista e costituisce l'aggregato più liquido, vale a dire attività monetarie immediatamente spendibili e disponibili; M2, comprende attività meno liquide quali depositi a risparmio a breve; M3, comprende attività finanziarie meno liquide, quali le operazioni di pronto contro termini, le obbligazioni ed i titoli del mercato monetario; M0, comprende invece la sola moneta metallica o cartacea emessa detenuta dai privati o dalle banche.

Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti: a partire dal 31 maggio 2010, infatti il DL 78 del 2010 con l'articolo 20 ha riportato il valore a 5000 euro; cifra poi ridotta a 2500 euro dall'articolo del dl 138 del 2011 ed infine limite abbassato a mille euro dall'articolo 12 del Dl 201 del 2011 a partire del 6 dicembre 2011.

Si deve inoltre considerare che il riconoscimento di valore solutorio ai mezzi di pagamento diversi dal denaro è confermato dal D. lgs. 231 del 2007, dal momento che all'articolo 1 si elencano tra i mezzi di pagamento “il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito o le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”.

Nell'ambito della compravendita di beni immobili, l'art. 35, comma 22°, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" (Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153.), successivamente convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, dispone che all'atto di cessione dell'immobile le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle *modalità di pagamento* del corrispettivo. Per il notaio è quindi imposto l'obbligo di indicare nell'atto di compravendita tutti i mezzi utilizzati per il pagamento del prezzo. **Pertanto, è possibile dichiarare di utilizzare moneta scritturale come regolamentato dal contratto unilaterale gstvb-002-2018, (ndc).**

Dà evidenza della maturazione di un fenomeno di questo tipo, l'articolo 86 del progetto Gandolfi in cui si legge che i debiti pecuniari sono estinti "à travers les moyens en usage dans la pratique" (Si veda GANDOLFI, *la rivalutazione dei crediti pecuniari (nella prospettiva di una codificazione europea)*, Milano, 1998 p.429) .

I redattori di questo testo, che si propone l'ambizioso obiettivo di arrivare ad una disciplina comune europea frutto di una mediazione tra il modello francese e quello tedesco, hanno ritenuto di lasciare espressamente un margine per l'adattamento della nozione di denaro a seconda del mezzo (contante, assegno o varie forme di moneta scritturale) che volta per volta nella prassi sia individuato come mezzo meglio rispondente alle esigenze caso per caso.

Non ci pare quindi più possibile escludere dal novero dei mezzi liberatori delle obbligazioni pecuniarie, gli altri strumenti di pagamento alternativi alla moneta. In un'epoca in cui il danaro contante sembra progressivamente destinato a scomparire dal panorama della circolazione monetaria, ci sembra opportuno che tali mezzi alternativi alla moneta assumano la valenza di modalità di pagamento liberatori per il debitore pecuniario.

Per il pagamento tramite intermediari tale problema non si pone, dal momento che in tale ipotesi l'uso della moneta scritturale assume carattere obbligatorio. Nella formulazione originaria della legge 197 del 1991, l'obbligatorietà dell'uso di tale moneta, conseguenza del divieto di porre in essere pagamenti mediante denaro contante, l'art 5 fa discendere esclusivamente una sanzione di tipo amministrativo, senza che tale condotta profili alcuna conseguenza dal punto di vista civilistico.

Ipotesi normativamente previste di adempimento mediante strumenti alternativi (segue) l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 197 del 1991 e successive modifiche. [...] d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella l. 5 luglio 1991, n. 197 "*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*" (Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1991 n. 157). Per una approfondita disamina di tale provvedimento, v. INZITARI, *Adempimento delle obbligazioni*

pecuniarie e disciplina antiriciclaggio, in *Contr. e impr.*, 1993 e ora in *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*, Padova, 2006, 571 ss.; ID., *L'antiriciclaggio*, in *Nuove leggi civ.*, 1993, 965 ss.; RAZZANTE, *La normativa antiriciclaggio in Italia*, Torino, 1999, 18; MASI, *Prime note sulla legge "antiriciclaggio"*, in *questa Rivista*, 1992, I, 138 ss.; SICCHIERO, *Adempimento delle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo*, Padova, 1992, 139 ss.; BARBIERA-CONTENTO, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco*, Milano, 1991, 85.

Al debitore infatti è imposto di servirsi di un intermediario, il quale ricevuto la somma e accettato l'incarico, la mette a disposizione del creditore, al quale il debitore ha comunicato nel frattempo l'accordo con l'intermediario. Diversamente dalle regole generali stabilite dall'articolo 1182 comma 3, che caratterizzano il luogo dell'adempimento, secondo le quali i debiti pecuniarî vanno pagati nel domicilio del creditore, la legge 197 del 1991 sancisce che per ottenere il pagamento deve recarsi presso lo sportello dell'intermediario incaricato (Cfr art. 1 legge 197 del 1991).

Si è sottolineato come “l'obbligazione *portable* di denaro subisce una deroga: non si configura infatti un obbligo dell'intermediario di pagare la somma presso il domicilio del creditore, ma soltanto quello di metterlo a disposizione di quest'ultimo (destinatario del trasferimento) nella provincia del proprio domicilio, l'obbligazione viene scolorita secondo un criterio di portabilità meramente geografica e non più imperniata né sul luogo del domicilio del debitore, né tantomeno nel luogo in cui è sorta l'obbligazione cioè, secondo i criteri tradizionali di diritto comune dell'art. 1183 c.c., bensì, piuttosto, in un luogo presumibilmente di facile accessibilità per il creditore, vale a dire all'interno della provincia in cui il creditore ha il proprio domicilio, presso una delle diverse sedi presso un luogo dell'intermediario finanziario stesso” (INZITARI, *Adempimento dell'obbligazione pecuniaria e disciplina antiriciclaggio*, in *Cont. E Impr.*, 1993 p. 938.).

In quest'ottica la direttiva comunitaria 91/308 del 10 giugno 1991 rappresenta un momento importante a testimonianza di un lavoro anche transnazionale per la lotta alla criminalità organizzata. I destinatari di tale direttiva sono le istituzioni creditizie e finanziarie a cui vengono imposti obblighi di informazione alle autorità di sorveglianza e di polizia, con lo scopo di accertare un'attività di riciclaggio prima che la stessa si concluda (Per un suo commento organico si rinvia a SALAZAR, *Riciclaggio dei capitali: direttiva comunitaria e legislazione italiana*, in *Foro it.*, 1991, IV, c 462).

La legge 197 del 1991 ha disciplinato la materia in modo fondamentalmente analogo rispetto alla direttiva medesima, predisponendo un impianto normativo volto ad evitare che siano utilizzati canali quali il sistema finanziario. In questa direzione il diritto alla riservatezza del cliente subisce nel disposto legislativo un affievolimento giustificato dalla necessità di realizzare un interesse superiore, vale a dire il contrasto alla criminalità organizzata, di cui lo Stato è promotore e garante. In altri termini, il contemperamento delle esigenze di riservatezza e quello della trasparenza delle operazioni finanziarie viene risolto in favore della seconda, nella misura in cui tale esigenza è funzionalizzata alla repressione di reati con altissima

manifestazione di pericolosità sociale (E.U. SAVONA, *Luci ed ombre di un esperimento regionale. La direttiva antiriciclaggio dell'unione europea*, in *Il riciclaggio di denaro nella legislazione civile e penale*, sottolinea che il fine della direttiva non è quello di creare una situazione di completa uniformità rispetto in relazione al trattamento del riciclaggio a livello nazionale, bensì solo quello di fissare un obiettivo comunque raggiungibile anche con strumenti diversi in ogni singolo stato membro.) (Si veda COMPORTI, *Identificazione della clientela, segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e tutela della riservatezza* p. 400 ss. L'autore sottolinea che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette supera l'obbligo del segreto bancario, in quanto il conflitto tra l'esigenza della clientela alla riservatezza e l'esigenza dell'ordinamento di tutelare l'integrità dei mercati finanziari da ogni forma di coinvolgimento in operazioni che originano da attività criminose, si risolve con la prevalenza di quest'ultima esigenza, connessa alle medesime ragioni di interesse pubblico che stanno alla base dell'attività di repressione dei delitti).

Con la procedura GST© Virtual Bank non può esserci riciclaggio in quanto l'origine dei fondi, essendo creati ex nihilo ed inviati anche all'Agenzia delle Entrate e alla Banca d'Italia come enti di vigilanza, è sempre certa, tracciabile e trasparente (ndc).

Il comma 1 ter dell'art. 1 della legge 197 del 1991 prevede che la comunicazione dell'accettazione da parte del debitore al creditore, di cui al comma 1 bis, produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 e, nel caso di mora del creditore anche gli effetti previsti dall'articolo 1210 c.c. (1 ter “*la comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1 bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito dall'articolo 1210 dello stesso codice*”).

Da un lato in base ad una interpretazione letterale, sostenuta in dottrina, la semplice comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico all'intermediario abilitato produrrebbe l'effetto di estinguere l'obbligazione pecuniaria e di liberare il debitore. E ciò indipendentemente non soltanto dalla effettiva soddisfazione del credito e, quindi, dalla apprensione della somma di denaro da parte del creditore, ma addirittura a prescindere dal fatto che il trasferimento sia andato a buon fine, cioè l'intermediario finanziario abbia messo a disposizione del destinatario la somma di denaro nella provincia in cui il creditore ha il suo domicilio (SICCHIERO, *Adempimento delle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo*, p. 139 ss, Padova, 1992, che sottolinea come il rischio del mancato pagamento non gravi più sul debitore bensì sul creditore, ad esempio, in caso di insolvenza dell'intermediari).

Per quanto concerne il primo aspetto, non sembra che si possa dedurre un particolare onere formale: non vi sono dubbi sul fatto che il debitore che pretenda di ottenere l'effetto liberatorio e l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, dovrà provare di avere fatto tale comunicazione e che la medesima sia giunta all'indirizzo del destinatario.

Avuto riguardo al contenuto, non basterà comunicare di avere affidato la somma di denaro all'intermediario finanziario perché proceda al trasferimento, ma dovrà fornire tutti i dati occorrenti per mettere il creditore in

grado di esigere dall'intermediario finanziario il pagamento della somma di denaro nel modo più tempestivo (A tal proposito INZITARI, op. ult. cit p. 982 sottolinea come “grava sul debitore che pone in essere tale comunicazione un onere di informazione e di collaborazione in conformità ai principi generali di buona fede e correttezza. Questo consiste nel dovere indicare l'esatto ammontare della somma, il nome dell'intermediario abilitato al quale essa è stata affidata, la data in cui l'intermediario ha accettato di effettuare il trasferimento e, logicamente, il luogo presso il quale, secondo quanto previsto dal comma 1 bis, il creditore potrà pretendere il pagamento”). Secondo DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, p.273 non vi sarebbero dubbi in ordine al fatto che il rischio gravi sul creditore ed il debitore sarebbe liberato per effetto della disposizione impartita all'intermediario.

Quel che è certo è che essa contribuisce a realizzare una fattispecie di pagamento con effetti liberatori per il debitore, senza che il creditore ottenga in termini reali la disponibilità della somma. Ma alla liberazione del debitore non corrisponde la estinzione del diritto del creditore che presupporrebbe la disponibilità della somma. Questo diritto muta invece di direzione nei confronti dell'intermediario e può essere definito come diritto di vedere riconosciuto il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Trova in questa disciplina un'intuizione espressa da Rosario Niccolò secondo cui non vi è necessariamente simmetria tra attuazione del contenuto dell'obbligo e realizzazione del diritto del creditore (NICCOLO', VOCE *Adempimento*, in enc. del. Dir., Milano, 1957).

Tale vicenda, vale a dire l'uscita di scena del debitore ed il sub ingresso di un altro soggetto, può essere ricondotto nei termini di una novazione del primitivo rapporto, con la specificità che siamo di fronte ad una ipotesi di “novazione ex lege” e caratterizzata dal fatto che il debitore ha attuato il suo obbligo. E' un dato noto che nel nostro codice, la novazione soggettiva non designa una fattispecie tipica ma un effetto che può essere ottenuto con modalità differenti e attraverso diverse fattispecie: quella prevista dalla legge 197 del 1991 sarebbe un'applicazione di tale regola (DI MAJO, *obbligazioni pecuniarie*. Torino, 1996, p. 275). Con tale riforma, la legge ha previsto una fattispecie di pagamento in cui si presenta istituzionalizzata la figura dell'intermediario, cioè di quel soggetto stabilmente inserito nel circuito dei pagamenti. Da tale quadro emerge una forma di pagamento liberatorio che implica il superamento della concezione reale, vale a dire quella forma di pagamento, imperniata sulla *traditio* di denaro dal debitore al creditore.

Basti pensare alle diverse forme di conferimento di mandato all'incasso alla banca mediante la emissione di ricevute bancarie (**Con la procedura GST© Virtual Bank l'identificativo pec definisce l'accettazione del trasferimento telematico dei fondi da parte dell'intermediario finanziario, ndc**) (Sulla pratica dell'incasso delle ricevute bancarie cfr. INZITARI, *L'incasso di ricevute bancarie da parte della banca nel corso del concordato preventivo*, in *Riv. dott. Comm.*, 1989).

Le considerazioni svolte, che trovano autorevole conferma nelle posizioni della giurisprudenza e della

dottrina tedesca, portano a ritenere che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, piuttosto che sottostare ad un rigido ed anacronistico criterio ancorato alla materiale consegna di moneta, debba necessariamente essere regolato da altri criteri che in conformità della volontà espressa o comunque deducibile in via interpretativa delle parti, sulla base della natura delle prestazioni e della stessa obbligazione pecuniaria, tenuto conto del suo ammontare, dei destinatari, delle esigenze di sicurezza e di efficienza della prestazione, come pure di conformità ai criteri spesso anche vincolanti di trasparenza e tracciabilità della circolazione del danaro rendono necessario l'adempimento attraverso strumenti di trasmissione delle unità monetarie diverse dalla circolazione del contante ed attuata quindi con bonifico, assegno circolare o altri strumenti (Procedura GST© Virtual Bank, ndc).

Anche sulla base dei generali principi di correttezza e ragionevolezza, spetta al creditore ed al debitore, il compito di individuare, di comune accordo o conformemente alle pratiche solutorie del settore o comunque alle più diffuse e ragionevoli pratiche, le modalità attraverso cui realizzare l'operazione di pagamento. Essi, sulla base dei criteri che abbiamo ricordato, a seconda della natura delle obbligazioni, delle caratteristiche delle parti, del contesto di mercato, sono necessariamente tenuti ad utilizzare gli strumenti di trasferimento più idonei affinché il pagamento delle unità monetarie sia efficace e si consolidi nel patrimonio, del debitore attuando il comportamento solutorio più idoneo, secondo quel criterio di efficienza, sicurezza ed efficacia che abbiamo visto deve informare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Si tratta di applicare in modo moderno e funzionale la regola della diligenza richiesta in relazione alla natura e dimensione della obbligazione (art. 1176, comma 2° c.c.).

Di fronte alle posizioni più conservatrici, vi è invece chi si è dimostrato disposto ad una maggiore apertura verso i mezzi di pagamento alternativi e partendo dall'accreditamento che deriva dall'operazione di bancogiro ha opinato una parificazione tra moneta legale e moneta scritturale (Sul punto tra i tanti sia consentito rinviare a CAMPOBASSO, *Bancogiro e moneta scritturale*, p.14 s. per ampi riferimenti anche di dottrina straniera, Tedesca e Francese. Sempre in merito alla parificazione, negli ordinamenti esteri, tra pagamento in moneta legale e pagamento in moneta scritturale INZITARI, *la moneta pag. 62* che in riferimento all'ordinamento olandese evidenzia come: “la parificazione tra pagamento in contanti e mediante bonifico, particolarmente tenendo conto della sempre più estesa e generale utilizzazione della moneta scritturale, è una esigenza ormai dell'economia contemporanea e quindi l'inefficacia di tali forme di pagamento mediante bonifico è vista come ipotesi eccezionale che necessità di una specifica e chiara manifestazione di volontà da parte del creditore.”).

Coerentemente con tale seconda ricostruzione, occorre risolvere due problemi fondamentali, legati al fatto che nel bancogiro il valore giuridico circolante è pur sempre un credito, anche se ritenuto sicuro e di pronta realizzazione: il primo, tradizionale e prioritario, è quello di attribuire al beneficiario del bancogiro una posizione coincidente con quella *dell'accipiens* di moneta legale, in termini di semplicità delle forme

acquisitive e di stabilità del valore acquistato; il secondo, ulteriore e secondario, è quello di riconoscere all'operazione di bancogiro lo stesso valore liberatorio che la legge riconosce alla moneta legale, in via di superamento dell'opposto principio emergente dall'articolo 1197 c.c. **(con la Procedura GST© Virtual Bank il bancogiro è sostituito dall'invio dei fondi creati telematicamente via pec, ndc).**

Per quanto concerne la struttura del bancogiro, la dottrina prevalente tende ad individuare nell'ordine di giro impartito dal correntista-ordinante alla banca ed il successivo accredito da quest'ultima sul conto del beneficiario, un rapporto trilaterale (ordinante-banca-beneficiario) senz'altro riconducibile allo schema della *delegatio solvendi*. **(Lo stesso vale per Procedura GST© Virtual Bank con moneta scritturale, ndc).**

E' stato però sottolineato che tale ricostruzione sembra interpretare correttamente quella che risulta essere, di regola, la funzione complessiva dell'operazione in esame, dall'altro non riesce a dare adeguata spiegazione alle particolari modalità di esecuzione dell'ordine di giro da parte della banca, la quale, al posto di effettuare una dazione di pezzi monetari al beneficiario, procede ad un accredito, assumendo così una obbligazione nei confronti di quest'ultimo. In altri termini, l'atto di accredito determina la nascita di un rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito-ordinato ed il correntista beneficiario e dunque l'assunzione di una obbligazione del terzo (banca) in luogo dell'adempimento (CAMPOBASSO, Bancogiro e moneta scritturale, Bari, 1979 , p.48).

Il pensiero di Campobasso prende le mosse dalla considerazione di due dati, desunti uno dalla prassi bancaria, l'altro dalla realtà economico-sociale: il primo consiste nell'individuazione dell'atto di accredito come momento della nascita del credito pecuniario in capo al correntista beneficiario; il secondo nella constatazione della equiparazione (dal punto di vista economico-sociale) tra pagamento mediante bancogiro **(o mediante Procedura GST© Virtual Bank con moneta scritturale, ndc)** e pagamento mediante trasferimento materiale di una somma di denaro. Tale equiparazione risponde a rilevanti esigenze sociali e merita di essere assecondata mediante la predisposizione di schemi più idonei ad instaurare una tendenziale parificazione sul piano degli effetti giuridici.

Il giusto risalto al rapporto di conto corrente bancario che interviene tra la banca-ordinata ed il correntista beneficiario: la tesi della *delegatio promittendi* si infrange infatti sulla constatazione che la banca non si limita a promettere il pagamento al beneficiario, bensì mette a disposizione di costui la somma accreditagli, in forza del proprio potere-dovere, derivante dal proprio preesistente rapporto di conto corrente bancario con lo stesso intercorrente di non eseguire mediante dazione di denaro contante gli ordini di pagamento in suo favore (CAMPOBASSO op. cit. pag 63). In altri termini, il correntista-ordinante vuole servirsi della banca come strumento di pagamento: il suo intento negoziale è quello di utilizzare un credito disponibile **(ricavato con la creazione attraverso la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)** per adempiere un'obbligazione nei confronti del terzo-creditore (liberandosi così dal corrispondente vincolo obbligatorio) non quello di assegnare alla banca debitrice un nuovo creditore, ordinandole di obbligarsi nei suoi confronti

(CAMPOBASSO, op. cit. 53 ss il quale sostiene che, anche se il primo comma dell'articolo 1269 c.c. consente al delegato di convertire di sua iniziativa la delegazione di pagamento in delegazione obbligatoria, tale norma vada interpretata restrittivamente e che dunque, anche in assenza di un divieto del delegante il delegato possa operare tale conversione “solo quando *lo iussum* del delegante non comporti un pagamento immediato e, qualora si tratti di un ordine di pagamento a scadenza, solo anteriormente alla scadenza indicata nell'atto di delega.”).

L'effetto obbligatorio che scaturisce dall'atto di accreditamento deve essere reputato non quale effetto di una accettazione delegatoria da parte della banca, cioè come effetto di promessa della banca di futuro pagamento per conto dell'ordinante, bensì quale “effetto di un atto logicamente successivo (anche se formalmente e temporalmente coevo) ad un già intervenuto pagamento delegatorio posto in essere dalla banca in modo virtuale”. (MARTUCELLI, *Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale*, Milano, 1998, p. 133). In altri termini, attraverso tale operazione, è come se la banca ponesse in essere due distinti atti, in adempimento di altrettanti obblighi assunti nei confronti del correntista beneficiario: in un primo atto la banca riceve per conto del beneficiario la somma indicata dall'ordinante (**attraverso la Procedura GST© Virtual Bank, moneta scritturale trasferita telematicamente via pec, ndc**); una seconda operazione, logicamente successiva alla prima anche se cronologicamente coincidente, attraverso cui la banca imputa al rapporto di credito intercorrente col beneficiario, il risultato della propria attività gestoria.

Gli effetti obbligatori tra banca e beneficiario trovano la loro giustificazione funzionale, quindi, nel rapporto di conto corrente che intercorre tra le parti ed a cui l'ordinante rimane totalmente estraneo e non nella vicenda che si esaurisce nel primo atto, cioè nello *iussum* dell'ordinante (CAMPOBASSO, op. cit. p.78s). **L'operazione di pagamento con moneta scritturale con la Procedura GST© Virtual Bank altro non è che un pagamento a mezzo banca che si attua attraverso l'accreditamento nel conto del beneficiario e dunque postula una vera e propria equiparazione tra lo spostamento materiale dei pezzi monetari, conseguente dalla creazione e dalla successiva operazione di trasferimento virtuale digitalizzato di disponibilità monetarie (ndc).**

Questa ricostruzione sistematica ha la conseguenza di realizzare un effetto solutorio con la nascita di un credito disponibile a favore del beneficiario, cioè a seguito della messa a disposizione da parte della banca di moneta scritturale, in maniera analoga a quella realizzata in via di principio dall'articolo 1277 c.c. attraverso la consegna di moneta legale.

La qualificazione degli effetti dell'accreditamento nel rapporto tra debitore-ordinante e creditore-beneficiario è un utile terreno per verificare l'ipotizzata parificazione giuridica tra pagamento in moneta legale e pagamento in moneta scritturale.

Questa assimilazione appare sostenibile in virtù della natura essenzialmente neutra dell'atto di

accreditamento. La causa dell'accreditamento, può infatti essere *solvendi* (adempimento dell'obbligazione pecuniaria), *donandi* (donazione manuale), o *credendi* (mutuo). (CAMPOBASSO, op. cit. pag. 242 nota 3, il quale sottolinea che mentre per l'accreditamento donandi e credendi causa “è da stabilirsi se, in presenza dell'elemento volontaristico (accordo delle parti) l'atto di accreditamento posto in essere dalla banca sia sullo stesso piano della consegna materiale al mutuatario o al donatario” per l'accreditamento *solvendi causa* “è da determinarsi se, oltre il compimento dell'atto di accreditamento, sia necessario un comportamento legittimante (preventivo o successivo) e quale forma questo debba assumere affinché ad un atto produttivo di effetti obbligatori tra questi e la banca possano prodursi, nel rapporto di valuta, effetti equivalenti alla consegna di una somma di denaro e quindi ricorrendo gli altri presupposti propri dell'adempimento, si perfezioni la relativa fattispecie estintiva”).

Il pagamento mediante bancogiro (**e/o attraverso la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**), integrerebbe la fattispecie della indicazione attiva di pagamento, costituendo un'ipotesi di adempimento in senso tecnico, quando la banca venga indicata dal creditore beneficiario al debitore-ordinante come legittimata a ricevere il pagamento (art. 1188 comma 1 c.c.).

La parificazione tra pagamento in contanti e mediante bancogiro (**e/o attraverso la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**) avverrebbe in via convenzionale.

Campobasso sottolinea altresì che anche l'ipotesi di bancogiro non autorizzato non c'è una parificazione tra moneta legale e moneta scritturale, in quanto assimilabile a qualsiasi forma di pagamento compiuto nelle mani di un soggetto diverso dal creditore: si tratterebbe infatti di un pagamento effettuato nei confronti di chi non era legittimato a riceverlo e per la liberazione dell'ordinante si dovrà decidere utilizzando la regola prevista dal secondo comma dell'articolo 1188.c.c.

In tale modo, il pagamento mediante bancogiro (**e/o attraverso la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**) viene ad assolvere nel rapporto tra debitore ordinante e creditore-beneficiario una funzione assimilabile, anche sul piano degli effetti giuridici al pagamento con denaro contante; ai crediti disponibili che circolano mediante tale operazione bancaria, viene attribuita una connotazione sempre più vicina a quella di strumento di scambio, tradizionalmente riservata dall'ordinamento alla moneta legale (SANGIORGI, *Pagamento e moneta scritturale*- Corso di diritto civile, cit, pag 160 ss, il quale accogliendo la scelta interpretativa di Campobasso attribuisce alla moneta scritturale due funzioni: quella prevalente, di modalità di adempimento e quella ulteriore ed eventuale di mezzo di pagamento sostitutivo del denaro contante. Tale ultima funzione, però, tra i vari strumenti di circolazione della moneta scritturale, può essere assolta solamente attraverso l'operazione di giroconto, nella quale il terzo interviene nella esclusiva qualità di ausiliario (in senso lato) del debitore, bensì riveste l'ulteriore ruolo di indicatario del creditore per ricevere la prestazione ai sensi dell'art. 1188 c.c.; si veda anche SCIARRONE ALIPRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, cit. p. 194, secondo la quale per giustificare l'inutilità del consenso del creditore all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria mediante trasferimento di fondi, non è necessario “anzi

è fuorviante, affermare che la posizione del creditore che ha ricevuto materialmente pezzi monetari è identica (o equiparabile) a quella del creditore che ha ricevuto l'accreditamento. Qualificare, infatti, la banca di quest'ultimo nei termini di destinatario giuridico del pagamento ex art. 1188 comma 1, significa, sotto questo profilo, superare, come termine di riferimento, la sfera giuridica del correntista creditore per indirizzarsi alla sfera della banca di quest'ultimo, ove l'esistenza di una manifestazione di volontà in tal senso è *in re ipsa* negli accordi interbancari.”).

A partire dalla più volte citata opera di Campobasso, è apparso chiaro che il ricorso al trasferimento bancario di fondi per adempiere una obbligazione pecuniaria, determina non tanto un mutamento dell'oggetto della prestazione quanto un mutamento soggettivo nelle vicende del rapporto obbligatorio: a circolare è sempre la moneta avente corso legale (**anche con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**), con la differenza che essa circola secondo le modalità esecutive pattuite nell'ambito di un complesso meccanismo di autonomia, strutturato mediante una serie di accordi che intervengono tra il correntista-ordinante e la sua banca, tra il correntista beneficiario e la sua banca, nonché reciprocamente tra tutte le banche appartenenti al sistema medesimo.

L'innestarsi della fase esecutiva del bancogiro su questi rapporti negoziali, determina, da un lato, il concentrarsi in capo alla banca della duplice posizione giuridica di legittimato a eseguire il pagamento per conto dell'ordinante e di legittimato a riceverlo per conto del beneficiario e d'altro canto LEGITTIMA ed OBBLIGA la banca stessa a trattenere nel proprio patrimonio e ad imputare al preesistente rapporto di credito disponibile col beneficiario il risultato dell'attività gestoria di riscossione (CAMPOBASSO, op cit. pag 122).

Conseguenze innovative di tale ricostruzione sono che l'atto di accreditalmento, ricollegandosi al precedente rapporto tra banca e beneficiario, non creano tra le parti un nuovo rapporto obbligatorio e viene ad assolvere una funzione solutoria. Il credito pecuniario del beneficiario nei confronti della banca, cui l'atto di accreditalmento dà vita, non è direttamente dipendente dall'ordine di giro impartito dall'ordinante (atto iniziale di una delegazione di pagamento), ma si pone come effetto di un atto logicamente successivo (anche temporalmente coevo) ad un pagamento delegatorio già intervenuto, posto in essere dalla banca in modo virtuale. (In maniera condivisibile SANTINI, *il bancogiro* pag. 60, secondo il quale “la banca attribuisce al correntista un diritto nuovo, che non ha causa nei rapporti precedenti.”).

Tali considerazioni portano a ritenere che per quanto concerne il valore utilizzato, il bancogiro (**così come la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**), non si pone in contrasto con il principio posto dall'articolo 1277 c.c. e che l'effetto solutorio e liberatorio nel rapporto tra ordinante e beneficiario, conseguente a questa operazione, deriva non dalle regole che disciplinano la prestazione in luogo dell'adempimento (e più precisamente l'assunzione dell'obbligazione del terzo) in luogo dell'adempimento, bensì delle regole del pagamento al soggetto legittimato a riceverlo in quanto indicato dal creditore secondo le regole dell'articolo

Con riferimento all'operazione di bancogiro (**e con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**), la dottrina sembra dunque essere pervenuta alla teorizzazione di un meccanismo collegato ad una fattispecie di pagamento effettuato in modo virtuale.

Questa forma di pagamento si è ritenuta parificabile, da un punto di vista giuridico, al pagamento mediante denaro contante, coerentemente con la considerazione economico sociale della suddetta operazione. (Nel suo fondamentale lavoro, CAMPOBASSO, *Bancogiro e moneta scritturale*, Bari, 1979, pag. 128, sottolinea come “coordinato il bancogiro con le prestazioni tipiche del conto corrente bancario, l'operazione si rivela come collegamento volontario e funzionale di atti posti in essere dalla banca in adempimento di comportamento preventivamente assunti nei confronti di ciascun correntista; atti ciascuno dotato di propria autonomia funzionale e di propri effetti ma il cui combinarsi consente di raggiungere risultati equivalenti a quelli conseguibili con lo spostamento materiale di moneta legale e quindi di prospettare una sostanziale parificazione effettuale tra pagamento in moneta legale e pagamento in modo scritturale mediante bancogiro.”). Tale ricostruzione deriva dalla considerazione del bancogiro come una fattispecie complessa, nella quale una *delegatio solvendi* si innesta su rapporti già esistenti tra le parti del rapporto (debitore-delegante, banca-delegata, creditore-delegatario). A causa di tale preesistente connessione, sembra rendersi possibile un pagamento in forma virtuale, cui segue solo in ordine logico, da parte della banca ed in favore del beneficiario, la messa a disposizione della somma trasferita, sotto forma appunto di credito disponibile.

L'equiparazione tra pagamento con moneta legale e pagamento con moneta scritturale sopra delineata, costituisce un primo stadio di un processo di smaterializzazione del pagamento, parallelo e contestuale all'analogo fenomeno che abbiamo visto interessare il concetto di denaro: così come quest'ultimo si è gradualmente emancipato dall'originario legame con la materia, la concezione del pagamento comincia a svincolarsi dalla necessità di una dazione fisico-materiale di pezzi monetari. Lo sviluppo nel sistema bancario di modalità di circolazione monetaria elettronica, sembra costituire un ulteriore sviluppo di tale evoluzione (**vedasi APPENDICE 1, ndc**). L'esigenza di celerità e sicurezza dei trasferimenti a lunga distanza di ingenti somme di denaro, legata al processo di internazionalizzazione e liberalizzazione dei mercati finanziari, pur nella assenza di una loro specifica disciplina legislativa, ha posto l'interprete di fronte ad una molteplicità di problemi che vanno dalla definizione del fenomeno, alla sua natura giuridica, alla sua causa, oltre che il problema della riferibilità dell'operazione di pagamento elettronico al suo autore e dell'imputazione allo stesso dei relativi effetti giuridici (MARTUCELLI, *Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale*, op cit. p. 171 sottolinea come ulteriori problemi intimamente connessi al precedente, riguardano la sottoscrizione elettronica, il valore probatorio del documento informatico, quello della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle diverse parti coinvolte nel trasferimento; senza contare i problemi legati alla riservatezza ed alla tutela dell'utente e quelli di natura penale, sull'opportunità dell'introduzione di nuove fattispecie di reato).

Nell'ambito dei sistemi elettronici di pagamento, cui si fa riferimento attraverso l'acronimo EFTS (*electronic funds transfer system*) si devono considerare i sistemi *off line* ed i sistemi cosiddetti *on line*. Mentre i sistemi *off line* permettono la sola trasmissione telematica di ordini di pagamento che richiedono una successiva operazione contabile distinta ed ulteriore rispetto a quella con cui è stato impartito l'ordine di pagamento (TIDU, *Clausola di esecuzione in tempo reale e pagamenti elettronici interbancari*, in Il Contratto- Silloge in onore di Giorgio Oppo, pag. 350, il quale rileva che i sistemi che operano *off line* “non consentono che l'informazione trasmessa avvii un processo tale da produrre senza alcun ulteriore intervento umano la modifica del saldo contabile e della disponibilità sui conti delle parti interessate”) **(così come la Procedura GST© Virtual Bank che invia l'Affidavid DSAN via pec, ndc)**, nei sistemi *on line* vi è un collegamento tra il terminale presso cui viene trasmessa la transazione e l'elaboratore deputato all'esecuzione della stessa, di modo che sussiste la possibilità tecnica di programmare il sistema in modo tale che l'operazione sia svolta integralmente in forma elettronica e, soprattutto, senza bisogno di alcuna attività umana ulteriore rispetto all'ordine di pagamento impartito presso l'elaboratore di partenza: in tal caso, si dice che il sistema *on line* opera in real time, ossia senza alcun apprezzabile sfasamento temporale tra l'ordine di trasferimento elettronico di fondi e la sua esecuzione (TIDU, op. cit. , pag 352 osserva che il sistema *on line* opera in tempo reale, ossia senza alcun apprezzabile sfasamento temporale tra l'ordine di trasferimento elettronico di fondi e la sua esecuzione. Nello stesso passaggio, si sottolinea come nei sistemi *on line* “il dato giunga direttamente all'elaboratore destinato ad utilizzarlo per la successiva operazione non poteva non indurre le imprese a cercare di automatizzare il passaggio dalla ricezione del dato (ordine) alla sua successiva elaborazione, tendendo così all'eliminazione di qualsiasi ulteriore atto umano, con il risultato principale di far tendere allo zero i tempi di risposta e con quello accessorio di riduzione di rischi di errori umani e di rendere più snella l'organizzazione del lavoro. In tale maniera si arriva al pagamento effettuato in *real time*).

Altra importante distinzione nell'ambito dei sistemi di trasferimento elettronico di fondi è quello tra sistemi di trasferimento crediti (usualmente chiamati *CTS – Credit transfer system*) dai sistemi di trasferimento debiti (*DTS- Debit transfer System*) denominati altresì sistemi di riscossione debiti.

In un meccanismo assimilabile a quello del salvo buon fine, l'individuazione del momento solutorio della fase in cui la banca procede all'accredito del conto corrente del beneficiario, rendono la posizione di quest'ultimo, fino ad accredito avvenuto, precaria ed incerta e comunque non paragonabile a quella in cui viene a trovarsi l'*accipiens* di denaro contante.

La possibilità di revoca dell'ordine di giro da parte del debitore incombe sul debitore nel lasso di tempo che intercorre tra il momento di impartizione dell'ordine e quello della sua esecuzione **(con la Procedura GST© Virtual Bank non è possibile revocare l'ordine di pagamento inviato telematicamente via pec, salvaguardando al massimo il debitore, ndc)**.

I termini della questione cambiano sensibilmente se si fa riferimento al trasferimento di fondi effettuato in forma elettronica e si rammenta che nei sistemi *on line* operanti in tempo reale l'accredito del conto del creditore-beneficiario, avviene contestualmente all'impartizione dell'ordine da parte del debitore-ordinante

(FARANGA, *La moneta bancaria*, cit. Pag 204, il quale rileva che nei sistemi *on line* “l’accredito dovrebbe coincidere, di norma con il momento stesso di trasmissione dell’ordine da parte dell’ordinante.”). Si è però sottolineato, come il dato più rilevante che nel trasferimento di fondi *on line e real time*, il solo ordine di trasferimento avvia un procedimento elettronico e telematico, che si conclude senza bisogno di altro intervento umano con la sua esecuzione (GIAMPIERI, *Operazioni telematiche ed irrevocabilità dell’ordine di pagamento*, in dir. Inf. 1991, 0 103) l’ordine di pagamento mette in moto un procedimento inarrestabile che si conclude, pressoché istantaneamente, con l’accredito.

Ecco allora che la posizione del creditore riacquista certezza e definitività rispetto alla corrispondente posizione del beneficiario di un bancogiro eseguito nelle forme tradizionali. Da quanto sopra scritto infatti quest’ultimo è appeso al buon fine dell’operazione come avviene per qualsiasi altro destinatario di operazioni di moneta scritturale, quello invece, una volta impartito l’ordine, è sicuro che, sotto forma di impulsi elettronici, il proprio patrimonio riceverà (in un lasso di tempo impercettibile) le disponibilità monetarie trasmesse.

Si è condivisibilmente osservata - MARTUCELLI, cit, pag 180 (nt 31) - la possibilità di verificarsi di eventi patologici tra il momento di impartizione dell’ordine e la sua esecuzione è remota e comunque paragonabile, in termini di probabilità, all’eventualità della consegna di monete contraffatte e di banconote falsificate. L’impossibilità di intervenire nel corso del procedimento elettronico una volta avviato, determina altresì l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento incompatibile con il descritto meccanismo di pagamento elettronico istantaneo ed annulla ogni possibilità in capo alla banca di opporre prima dell’accredito eventuali eccezioni relative ai suoi rapporti col beneficiario: la banca potrà agire nei confronti del beneficiario solo dopo l’accredito, quando la vicenda solutoria tra quest’ultimo ed il debitore ordinante si è ormai conclusa. (Sul Tema si rimanda a GIAMPIERI, *Operazioni telematiche ed irrevocabilità dell’ordine di pagamento*, in dir. Inf., pag 114 ss, secondo il quale se si considera “che i trasferimenti *on line* sono pressoché simultanei all’ordine impartito, risulta evidente che la possibilità di revoca viene praticamente annullata. Tali considerazioni hanno con ogni probabilità ispirato la raccomandazione CEE che esclude la revocabilità degli ordini di pagamento effettuati mediante sistemi elettronici”; l’Autore fornisce anche un quadro delle soluzioni prospettate in materia (e per lo più a favore dell’irrevocabilità dell’ordine elettronico di pagamento) nella legislazione comunitaria, francese ed in quella statunitense).

Se poi si considera che al debitore, una volta impartito l’ordine di pagamento non si richiede altra attività ai fini del trasferimento elettronico di fondi pare riproporsi un ulteriore caso di scissione tra momento liberatorio (dell’obbligo) e momento soddisfacente del credito, che era stata riscontrata anche riguardo alla fattispecie di cui all’articolo 1 della legge 197 del 1991.

Se in tale fattispecie il debitore si affrancava dal vincolo obbligatorio con la consegna del contante all’intermediario e la comunicazione di quest’ultimo al creditore, mentre il creditore vedeva realizzarsi il proprio interesse nel momento successivo della riscossione della somma oggetto del trasferimento, ora il

debitore può considerarsi liberato nel momento in cui impartisce l'ordine all'elaboratore, mentre il creditore soddisfa il proprio interesse nel momento contestuale (ma come sopra ricordato, non contemporaneo) all'accredito elettronico.

Con la fattispecie di cui all'art. 1 la legge 197 del 1991 aveva già subito un duro colpo, configurandosi una forma di pagamento con effetti liberatori per il debitore indipendentemente dalla dazione fisica-materiale di denaro contante nelle mani del creditore, ma se tale dazione era comunque attesa da quest'ultimo per la completa realizzazione del proprio interesse, adesso il creditore si può ritenere pienamente soddisfatto nel momento stesso in cui l'ordine di pagamento si converte in accredito elettronico: in quel momento egli acquista la piena disponibilità delle somme trasferitegli senza che sia necessaria la materiale apprensione dei pezzi monetari. (Oltre alla piena disponibilità delle “somme” trasferite si potrebbe attribuire al creditore la titolarità delle stesse laddove si ritenesse di aderire all'opinione secondo la quale “nel deposito bancario si ha una decomposizione del diritto di proprietà il cui contenuto continua a permanere, nonostante il deposito e la perdita formale della proprietà, in capo al depositante, mentre la banca, proprietario formale, è, in realtà, un mero utente del danaro depositato”; MACCARONE, *Le operazioni della banca tra norma e prassi*, Milano, 1988, pag. 58).

Il fenomeno in forza del quale per la circolazione della ricchezza non occorre alcuno spostamento di monete metalliche o banconote, e che funziona non attraverso la detenzione o la consegna di pezzi monetari, bensì attraverso la titolarità ed il trasferimento di astratte disponibilità monetarie.

Il maggiore ostacolo ad una considerazione della moneta elettronica o digitale, come moneta secondo il diritto e ad una qualificazione giuridica dei trasferimenti elettronici di fondi in tempo reale come atti di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, è la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 1277 c.c.. Tale disposizione attribuisce alla moneta legale l'attitudine ad estinguere l'obbligazione pecuniaria. Viene cioè conferita al denaro contante la qualità di mezzo di pagamento legalmente non rifiutabile; ciò ha indotto a ritenere il contante quale mezzo di pagamento privilegiato rispetto agli altri mezzi di pagamento ritenuti alternativi.

In altri termini si deve verificare se tali caratteri possano essere attribuiti anche alla moneta elettronica e digitale, per aver essi travalicato, per via normativa o convenzionale, i confini entro i quali erano tradizionalmente relegati.

Per quanto riguarda l'efficacia solutoria, le considerazioni svolte in ordine alla generale accettabilità della moneta elettronica (**ciò vale anche per la moneta utilizzata secondo la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**) e, soprattutto, la considerazione che colui che riceve il pagamento si ritiene di regola pienamente e definitivamente soddisfatto, nella consapevolezza di poterla riprendere in quanto tale, prima ed a prescindere da una conversione in denaro contante (ipotesi che probabilmente potrebbe anche non accedere) sembrano

consentire l'accesso alla c.d. Moneta legale.

Ulteriore ostacolo ai fini del disconoscimento dell'efficacia solutoria del pagamento con moneta elettronica **(e/o per la moneta utilizzata secondo la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)** potrebbe essere ravvisato nella disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1182 c.c secondo la quale le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, salvo che il luogo dell'adempimento non sia determinato convenzionalmente dalle parti o dagli usi. Applicando la stessa norma con la stessa rigidità con cui viene interpretato l'articolo 1277 c.c., si potrebbe infatti sostenere che il pagamento con moneta elettronica **(e/o per la moneta utilizzata secondo la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)** comporta una sostituzione dell'esatto domicilio previsto dall'articolo 1182, terzo comma, con altro luogo di adempimento (ad esempio la banca) che, se non stabilito convenzionalmente o secondo gli usi, o desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art 1182 c.c. primo comma), determinerebbe l'inesattezza della prestazione eseguita. Ecco che il richiamo all'art. 1182 c.c. diviene argomento di rinforzo per quelle tesi che, sulla base del solo art. 1277 c.c., tendono a negare l'efficacia solutoria alla moneta elettronica **(e/o per la moneta utilizzata secondo la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)**.

Sul punto è stato osservato che la banca ben potrebbe essere considerata domicilio del creditore ai sensi del terzo comma dell'articolo 1182 c.c., relativamente al rapporto in cui è nata quella determinata obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ed inoltre con riferimento alla disciplina antiriciclaggio di cui alla legge 197 del 1991, viene introdotto il concetto di “portabilità geografica” (INZITARI, *Adempimento delle obbligazioni pecuniarie e disciplina antiriciclaggio*, in Cont. E Impr, cit. pag 938).

In altri termini è stato sostenuto da Inzitari che il carattere di obbligazione *portable* non viene disatteso laddove tale portabilità venga intesa, appunto, quale portabilità meramente geografica, ponendo a disposizione del creditore la somma dovuta nella città in cui egli ha fissato il proprio domicilio.

Inoltre l'obiezione relativa al luogo dell'adempimento viene definitivamente a cadere qualora si considerasse che nei paesi dove il pagamento con moneta elettronica è più diffuso, fenomeno che nel nostro paese si sta gradualmente sviluppando, esiste il sistema di *home banking* (“banca a domicilio”), ossia un fenomeno che prevede che l'elaboratore mediante il quale si dispongono e si ricevono pagamenti sia installato presso l'ufficio, l'abitazione o la società dell'utente. In tal caso “la cassaforte elettronica” attraverso la quale il cliente della banca preleva e riceve “virtualmente” denaro si troverebbe non presso la banca bensì al domicilio del creditore.

Si potrebbe sostenere che le disponibilità monetarie ricevute sotto forma di impulsi elettronici **(anche con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)** non possono essere considerate moneta per il diritto, proprio per il fatto che possono comunque essere rifiutate dal creditore che pretenda un pagamento in contanti.

Tale ricostruzione fondata su una discussa interpretazione dell'articolo 1277 c.c., se qualche anno fa potevano essere repute decisive al fine di negare alla moneta elettronica la qualifica di moneta per il diritto (Pur aderendo a tale impostazione di tipo formalistico conservativo la Cassazione già a partire dal 1980 – (Cass. 3 Luglio 1980 n. 4205, in Foro it, cit, con nota di PARDOLESI) sostiene che il principio stabilito appare “in contrapposizione anacronistica con il dinamismo dei rapporti nella società moderna”), attualmente appaiono aver perduto la loro ragion d'essere a causa di un provvedimento legislativo emanato in vista di obiettivi di politica economica e criminale “assume una enorme e a volte sottovalutata rilevanza civilistica” (Così si esprime MARTUCELLI, *Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale*” cit. pag. 203).

Con la legge 197 del 1991, ed il divieto stabilito all'articolo 1 di trasferire il denaro contante quando la somma da trasferire è complessivamente superiore a venti milioni di lire, la moneta legale viene a perdere il suo carattere di irrifutabilità (SICCHIERO, *Adempimento delle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo*, p. 86 s.). In effetti tale portata civilistica era ancora più dirimente nel decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 laddove all'articolo 1, poi modificato in sede di conversione, conteneva una elencazione di mezzi che dovevano sostituire il pagamento con denaro contante e che pertanto non richiedevano il consenso del creditore. Si veda FANTOZZI L. (*Il trasferimento elettronico dei fondi*, cit. p. 1126 e 1127: l'art. 1 comma 1 del D.L. 143 del 1991 così recitava Art- 1 *Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore*).

Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere effettuato per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito; c) carta di credito o di pagamento; d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministero del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

Anzi, per pagamenti di tale ammontare, è la moneta elettronica a diventare irrifutabile, determinando un trasferimento di fondi conforme a quanto precisato dalla legge 197 del 1991 (Si è condivisibilmente sottolineato, CARBONETTI, voce *Moneta*, in *dizionari del diritto privato*, a cura di NATALINO IRTI, cit p. 402 come sia lo stesso legislatore ad aver previsto in tema di obbligazioni pecuniarie, la possibilità che leggi speciali introducano principi in contrasto con quelli impliciti ed espliciti della disciplina codicistica: l'art. 1281, I comma, cod. civ., rubricato *leggi speciali*, infatti così dispone: “Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali”).

Se da un lato è vero che il pagamento in contanti continua ad essere irrifutabile nelle “norcinerie di quartiere” (Così in maniera suggestiva si esprime MARTUCELLI p. 205) (MAGAZZÙ voce “*Pagamento*” in *dizionari del diritto privato* a cura di Natalino Irti cit. pag 535 ss, il quale pone in rilievo l'essenzialità del

fatto che “il creditore venga comunque a conseguire la disponibilità giuridica del bene denaro”) dall'altro è incontestabile che per le transazioni di maggiore rilievo economico, la vera moneta legale è la moneta elettronica (**compresa quella creata con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**).

In ogni caso, dalla non rifiutabilità del pagamento in moneta legale nelle transazioni di piccolo importo, desunta dall'art. 1277, non si può fare discendere l'ulteriore principio secondo il quale il creditore possa comunque pretendere dal debitore tale pagamento, rifiutando quello effettuato con altri mezzi, anche quando tale rifiuto non sia supportato da un giustificato motivo, valutabile dal giudice alla stregua dei principi di correttezza e buona fede (MAGAZZÙ voce “Pagamento” in dizionari del diritto privato a cura di Natalino Irti cit. pag 535 ss, il quale pone in rilievo l'essenzialità del fatto che “il creditore venga comunque a conseguire la disponibilità giuridica del bene denaro”).

Con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182 c.c. al terzo comma dispone che "L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza". A tale disposizione, tuttavia, il legislatore successivamente aggiunge che "Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio".

Siffatta ultima eccezione trasforma l'obbligazione pecuniaria da obbligazione *portable* (ottenere, presso il domicilio del debitore, la prestazione dovuta; nelle obbligazioni c.d. *portables*, invece, grava sul debitore l'onere di far pervenire la prestazione nella concreta disponibilità del creditore, presso il suo domicilio. Si parla anche di modello "misto" di obbligazione, che non può essere né *quérable* né *portable*, qualora il debitore sia liberato con il semplice avvio a destinazione della prestazione dovuta, dovendo sopportare però il rischio del mancato raggiungimento del risultato. Su questo punto, cfr. Di Majo, *L'adempimento dell'obbligazione*, Bologna, 1993, 114) ad obbligazione *quérable* (Sotto il vigore del codice civile del 1865 l'obbligazione pecuniaria era, come tutte le altre, una obbligazione *quérable*, in ossequio al principio del *favor debitoris*. La regola secondo la quale il luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie è il domicilio del creditore, è stata successivamente adottata nel codice civile del 1942. Nella Relazione al libro delle obbligazioni, viene giustificato l'abbandono del *favor debitoris* con ragioni di carattere pratico derivanti dalla contemporanea emersione di nuovi mezzi di pagamento diversi dalle monete e dalle banconote).

Essa è frutto dell'applicazione da parte del legislatore del principio di buona fede: se il pagamento diventa troppo gravoso per il debitore, questi può adempiere al proprio domicilio ed il creditore dovrà recarsi presso quest'ultimo per ricevere la prestazione in ossequio al dovere di correttezza che impone al creditore di collaborare nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, un rifiuto da parte del creditore di recarsi presso il domicilio del debitore per ricevere il pagamento sarebbe infatti contrario al principio di correttezza (principio

di buona fede, e l'appena indicata eccezione prevista dal legislatore lo conferma).

Così, ad esempio, nell'ipotesi di pagamento mediante consegna di assegno circolare, il creditore deve presentarsi presso una filiale del proprio istituto di credito per riscuotere la somma indicata. Ciò tuttavia, non può considerarsi particolarmente gravoso per il creditore sol che si consideri che ciascun soggetto è ormai titolare di un conto corrente bancario presso un istituto di credito a mezzo del quale pressoché quotidianamente effettua operazioni di trasferimento di somme di danaro.

L'art. 43 c.c. dispone che per domicilio deve intendersi il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei suoi affari ed interessi. Tradizionalmente (Cfr Cass., 20 luglio 1999, n. 7750) si afferma che con l'espressione affari ed interessi si deve intendere la generalità dei rapporti materiali ed economici, morali, sociali e familiari. Anzi, la Corte di Cassazione (Cass., 8 marzo 2005, n. 2006) ha precisato che si intende con domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari. Interpretazione della nozione di domicilio quale centro dei rapporti economici e patrimoniali (Cass., 8 marzo 2005, n. 2006) di un soggetto. Il domicilio del creditore pecuniario potrebbe dunque essere considerato l'istituto di credito presso il quale usualmente il creditore intrattiene i propri rapporti economici.

Se l'adempimento di una obbligazione pecuniaria viene eseguito mediante uno strumento alternativo di pagamento, quale l'assegno (**e/o con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**), si può ragionevolmente ritenere che il luogo di adempimento sia la banca presso la quale il creditore riscuote la somma indicata, in linea con il criterio che richiama la natura della prestazione (Su tale punto, si veda Montuschi, *Del domicilio e della residenza*, (artt. 43-78), in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1970, 17, secondo il quale il concetto di domicilio ha una valenza esclusivamente patrimoniale allorché domicilio e residenza non coincidono), senza dunque riscontro di alcuna violazione della norma di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c.

Un'interpretazione rigorosa porta a ritenere inadempiente il debitore nell'ipotesi in cui la somma dovuta non pervenga tempestivamente nella disponibilità del creditore. Sarà onere del debitore dimostrare che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile e ciò al fine di escludere l'elemento soggettivo dell'inadempimento.

Lo schema dell'obbligazione *portable* è quello preferito dalla convenzione europea sul luogo del pagamento nelle obbligazioni pecuniarie del 1972. In mancanza di contraria pattuizione o di uso, l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta nel luogo dove il creditore ha la propria residenza abituale al momento del pagamento (non della scadenza). Il richiamo dello schema dell'obbligazione *portable* addossa al debitore il rischio sia della perdita ma anche del ritardo nell'arrivo a destinazione della somma. La raggiunta conclusione non trova ostacolo nell'art. 1182 del codice civile che ha riguardo al luogo dell'adempimento.

La giurisprudenza della Cassazione nella famosa decisione a Sezioni Unite numero 26617 del 2007, sottolinea come l'obbligazione pecuniaria non sia assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, e non risulta dunque perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma piuttosto che il mero possesso di pezzi monetari, fenomeno ormai privo di rilevanza economica.

I giudici della Corte di Cassazione ritengono che debba essere accolta una nozione di domicilio del creditore piuttosto ampia, almeno tanto estesa da comprendere la sede della banca d'appoggio. L'ostacolo della portabilità risulterebbe quindi superato. La dottrina che si è occupata del problema (POGGI, *L'assegno circolare come mezzo di pagamento*, in *Riv. dir. com.* 1983, I, 123) ha evidenziato come la portabilità del debito pecuniario non sia da considerare un ostacolo ad un pagamento effettuato presso la banca, in considerazione che la "portabilità" assurgerebbe ad elemento naturale del rapporto obbligatorio, derogabile in presenza di una differente prassi (Coerentemente con tale ricostruzione, l'articolo 1182 c.c. detta regole che valgono solo se "il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze").

Il Complesso dei problemi collegati all'adempimento della prestazione pecuniaria è stato oggetto di riconsiderazione da parte dei giudici della corte di Giustizia europea (Si fa riferimento alla decisione della Corte europea di giustizia del 3 aprile 2008 c-306/06 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom ed il commento di Venuti, *Pagamento mediante versamento su conto bancario e mora debendi nella disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Europa e dir. Priv.* , 1029 ss.). I giudici sono intervenuti per pronunciarsi in via pregiudiziale sulla conformità dei §§ 269 e 270 in tema di luogo dell'adempimento e del § 286 sulla mora del debitore rispetto alla direttiva n 35 del 2000 sui ritardi del pagamento nelle transazioni commerciali.

Da un punto di vista operativo, tale trasferimento necessita dell'accettazione per iscritto, previa consegna della somma di danaro, da parte dell'intermediario, il quale peraltro può anche decidere di rifiutare tale incarico (**Nel caso della Procedura GST© Virtual Bank, essendo i fondi inviati all'intermediario finanziario, se quest'ultimo rifiuta l'incarico di pagamento, DEVE stornare quanto ricevuto telematicamente via pec al mittente/debitore, ndc**).

L'intermediario, infatti, non è tenuto a consegnare la somma di danaro al creditore presso il suo domicilio, ma è soltanto tenuto a mettere a disposizione del creditore tale somma nella *provincia* in cui egli ha domicilio. Sarà successivamente il creditore a doversi attivare per recarsi presso il luogo indicato dall'intermediario per ritirare la somma di danaro.

Per quanto riguarda le obbligazioni di rilevante importo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1°-ter dell'art. 1 della l. 197/1991, la comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione dell'intermediario produce l'effetto di cui al comma 1° dell'art. 1277 c.c. e, nel caso di mora del creditore,

anche gli effetti del deposito di cui all'art. 1210 c.c..

Larga parte della dottrina ritiene che tale disposizione sia da interpretarsi nel senso che l'obbligazione si estingue (l'accoglimento di tale opinione comporta quale conseguenza che con la liberazione del debitore a seguito della comunicazione al creditore dell'accettazione scritta da parte dell'intermediario (nella Procedura GST© Virtual Bank l'accettazione è rappresentata dall'accettazione della pec con relativo identificativo, ndc) i rischi di una mancata consegna del danaro, eventualmente inoltrato dall'intermediario, ricadono sullo stesso intermediario anziché, secondo i principi di diritto comune, sul debitore) con la comunicazione del debitore al creditore dell'avvenuta accettazione da parte dell'intermediario.

Si è affermato (BIANCA, *Diritto civile, III, Il contratto*, Milano, 2000, 509) che l'osservanza di tale obbligo importa che il creditore è tenuto a tollerare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella prevista se ciò non pregiudica il proprio interesse in modo apprezzabile.

In primo luogo, si ricorda che l'art. 1277 c.c. non è stato previsto con il precipuo fine di escludere dal novero dei mezzi di adempimento delle obbligazioni pecuniarie tutti quelli diversi dalla mera dazione di pezzi monetari, bensì è stato disposto con finalità di protezione della moneta statale, per impedire al creditore di rifiutare il pagamento mediante moneta avente corso legale nello Stato.

In secondo luogo, l'interpretazione secondo buona fede dell'art. 1182, comma 3°, c.c. ammette che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria possa avvenire in un luogo diverso dal domicilio del creditore, purché per esso non risulti particolarmente oneroso ricevere la prestazione, come dimostra l'eccezione specificatamente prevista dal legislatore nello stesso comma. Per di più, un'interpretazione conforme alla realtà attuale della nozione di domicilio consente di considerare l'istituto di credito al quale ogni soggetto ha affidato le proprie disponibilità patrimoniali il reale domicilio inteso quale centro di affari ed interessi, senza dover più fare riferimento all'ormai anacronistico domicilio anagrafico.

Inoltre, v'è da considerare che l'art. 1197 c.c. parla di prestazione diversa in luogo di quella originariamente pattuita.

Il punto fondamentale è che non si verifica propriamente l'esecuzione di una diversa prestazione. Ciò che viene trasferito è comunque una somma di danaro, solo che nel caso di consegna di assegno circolare **(e/o secondo la Procedura GST© Virtual Bank, ndc)** la modalità di esecuzione, non la prestazione in sé considerata, è diversa.

Tutto questo, inoltre, deve essere valutato alla luce del principio di buona fede, principio che pone un limite all'autonomia dei privati e che deve essere utilizzato come strumento integrativo della loro volontà (In questo senso, RODOTÀ, *Il principio della correttezza e la vigenza dell'art. 1175 c.c.*, in questa *Rivista*, 1965, I, 149. Sul tema della buona fede durante l'esecuzione dell'obbligazione si vedano anche STOLFI, *Il principio della buona fede*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 175; RODOTÀ, *Appunti sul principio della buona fede*, in *Foro pad.*, 1964, I, 1825).

Si deve ritenere, infatti, che il rifiuto del creditore dell'offerta effettuata con mezzi di pagamento diversi dal

danaro (come ad esempio con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc) è contrario a buona fede se tale offerta è quantitativamente esatta e se non vi è un valido motivo che giustifichi tale rifiuto che sia sorretto da un apprezzabile interesse del creditore a ricevere danaro contante. Ciò anche perché si potrebbe considerare onere del creditore quello di preavvertire il debitore che intende accettare il pagamento solamente in moneta contante, in applicazione del principio di correttezza (si ricorda, infatti, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede "*impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale di neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte*": così, testualmente, Cass., 27 settembre 2001, n. 12093. Sul dovere di correttezza come dovere di informare cfr. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti secondo le regole della correttezza*, in questa *Rivista*, 1961, I, 157 ss).

Il danaro si presenta a tutt'oggi quale indifferenziata unità ideale di valore cui l'ordinamento attribuisce le due note fondamentali funzioni di unità di misura dei valori e di strumento idoneo alla liberazione dei debiti pecuniari.

La moneta diventa così mera rappresentazione astratta di un ammontare di danaro esistente nelle casse dello Stato che diviene, per così dire, il creatore del danaro in quanto dispone l'emissione della moneta quale mezzo di pagamento legalmente riconosciuto.

Tale trasformazione del danaro in mera *ideal unit* è simbolo e sintomo di una ormai evolutasi considerazione del tutto astratta dell'unità monetaria (Si rinvia all'ampia ed approfondita trattazione di tali tematiche di INZITARI, 49 ss) tale per cui oggetto della prestazione dell'obbligazione pecuniaria non può più, come lo fu in passato, essere considerato l'obbligo di consegna di cose mobili fungibili (INZITARI (nt. 26), 53, il quale, sull'argomento, nelle note n. 12 e 13 rinvia a DALMARTELLO, *La prestazione nell'obbligazione di dare*, in *Riv. trim.*, 1949, 228 e a KASER, *Das geld im Sachenrecht*, in *Arch. Civ. Pr.*, 143 (1937), 1 ss. sul punto, si veda anche DI MAJO (nt. 28), 29 ss. che al riguardo parla di concezione classica o "reale" del pagamento, successivamente superata dalla prassi costituita dall'utilizzazioni di strumenti di pagamento che non si sostanziano nel trasferimento materiale di pezzi monetari dal debitore al creditore; ID., *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 283), quanto semmai il trasferimento della disponibilità di un valore patrimoniale espresso in un determinato ammontare.

Si consideri un ripensamento delle tradizionali categorie giuridiche di "moneta" e di "pagamento", legate ad una lettura dell'art. 1277 c.c., considerata ormai priva di ogni ragione d'essere e dunque non più condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attenta al mutato quadro socio-economico, in forza della quale esclusivamente il denaro contante potrebbe avere i requisiti dell'efficacia solutoria e della irrifutabilità, con la conseguenza che solo l'adempimento effettuato tramite la consegna di denaro contante consentirebbe un effetto liberatorio.

Tale posizione di formalistica intransigenza deve essere ripensata alla luce dello sviluppo sempre maggiore

di strumenti alternativi di pagamento, considerati fino a non troppo tempo fa inidonei a realizzare un adempimento in senso tecnico, ma una prestazione in luogo dell'adempimento ai sensi dell'articolo 1197 c.c. o, più precisamente, una proposta di *datio pro solvendo*, che richiede il consenso del creditore e determina l'estinzione dell'obbligazione (e la conseguente liberazione del debitore), soltanto a riscossione avvenuta.

Differente rispetto al fenomeno in cui si predispone un sistema di pagamento che permette di differire la *traditio* del denaro contante ad un momento successivo, è quello che consente di pervenire alla realizzazione del diritto del creditore ed all'effettivo svolgimento e concreto soddisfacimento del suo interesse a prescindere dalla materiale corresponsione della somma oggetto dell'obbligazione: in questo caso il trasferimento non avviene in un momento successivo, ma è sostituito da altro procedimento di eguale efficacia.

Non occorre in questo secondo caso una consegna materiale del denaro contante, ma vi è una *traditio ficta* o virtuale, laddove virtuale è la modalità del trasferimento e non l'effetto dispiegato dal trasferimento stesso, il cui esito è comunque quello della soddisfazione della pretesa creditoria e dell'estinzione del debito.

Magazzù (MAGAZZÙ, voce “Pagamento”, in *Dizionari del diritto privato*, a cura di Irti, p. 539 realizza cioè il diritto del creditore il quale di certo consegue la disponibilità del denaro che gli è dovuto, e tanto è sufficiente per ritenere che il debito venga esattamente adempiuto”), “il pagamento del debito pecuniario, quali ne siano i modi ed i mezzi, è in ogni caso atto (o più spesso attività) reale” e realizza il diritto del creditore il quale di certo consegue la disponibilità del denaro che gli è dovuto, e tanto è sufficiente per ritenere che il debito venga esattamente adempiuto.

La moneta digitale (**e quella scritturale creata con la Procedura GST© Virtual Bank, ndc**) (movimentata *on line* ed in tempo reale) si avvicina sempre più alla moneta cartacea, sia sotto il profilo della sua efficacia solutoria che per l'aspetto della non rifiutabilità.

ALLEGATO 1 AVVISO PUBBLICO BANCA D'ITALIA

ALLEGATO 2 COMUNICAZIONE PUBBLICA

ALLEGATO 3 TESCAROLI: Bisogna limitare il contante, è fondamentale nella lotta alle mafie

APPENDICE 1 Sentenza n. 276 dell'11 febbraio 2020, Giudice Dott. Giulio Borella, Tribunale di Vicenza

APPENDICE 2 Sentenza Cassazione civile, SS.UU., sentenza 18/12/2007 n° 26617

APPENDICE 3 Sentenza Cassazione 25/01/2018 n. 1869

CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEI CITTADINI - Avviso al pubblico

La Banca d'Italia sta ricevendo da parte di alcuni cittadini comunicazioni che attestano l'autonoma creazione di "euro scritturali" e l'utilizzo delle somme così "create" per il presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l'emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d'Italia (vaglia cambiari); l'assunzione di queste iniziative, sia pure in numero ancora limitato, unita alla presenza sul web di riferimenti alla teoria economica di cui sono applicazione, rende necessario pubblicare alcune precisazioni al fine di evitare pericolosi equivoci.

La "teoria della creazione autonoma di moneta scritturale", traendo spunto dalla concezione di proprietà collettiva della moneta, giunge ad affermare la possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta "scritturale" attraverso proprie registrazioni contabili per l'importo corrispondente alla somma dovuta. Alcuni sostenitori di queste idee, attivi sul web, mettono a disposizione specifici moduli da utilizzare per la creazione degli "euro scritturali" e per la comunicazione del presunto pagamento da indirizzare ai soggetti creditori (banche, finanziarie, Fisco, enti pubblici, enti fornitori, ecc.) e, per conoscenza, alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l'unica forma di moneta legale - ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro - è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE), in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo. Il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte (una spiegazione di cos'è e come si crea la moneta è consultabile sul sito della BCE alla pagina https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html).

Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento. Tali intermediari sono sottoposti dalla legge alla vigilanza della Banca d'Italia, finalizzata ad assicurarne la sana e prudente gestione, la stabilità complessiva nonché l'osservanza delle norme (art. 5 Testo unico bancario, d. lgs. n. 385 del 1993). Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato.

Il Testo unico bancario (art. 146) affida altresì alla Banca d'Italia la funzione di sorvegliare il sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza, nonché alla tutela degli utenti dei servizi di pagamento.

La Banca d'Italia avverte pertanto che le iniziative di creazione autonoma di moneta scritturale non hanno alcun fondamento giuridico e invita i cittadini a non utilizzare tali forme di "moneta", prive di valore legale e del potere di estinguere le obbligazioni in denaro.

I soggetti creditori non possono accettare queste forme di "pagamento", e sono autorizzati ad attivare le tutele previste dall'ordinamento per il caso di inadempimento (avvio di azioni di recupero, applicazione di sanzioni o interessi di mora, ecc.).

Da quanto detto segue che la moneta scritturale creata da soggetti non autorizzati non può nemmeno costituire la provvista per l'effettuazione di operazioni di pagamento da parte dei soggetti abilitati o per l'emissione di titoli di credito quali i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

Si invitano pertanto i cittadini a considerare attentamente le conseguenze negative che la scelta di utilizzare tali forme di "estinzione" dei propri debiti può avere sulla propria situazione economica.

La Banca d'Italia - che segue con attenzione il fenomeno - avvisa infine che non darà alcun seguito a qualsivoglia comunicazione di soggetti che presumono di creare e utilizzare moneta scritturale e che valuterà possibili iniziative legali sia quanto a potenziali effetti destabilizzanti nei confronti dell'ordine pubblico economico, sia in termini di tutela della propria posizione.

Per informarsi e approfondire

Sui concetti di moneta legale e moneta bancaria e sul ruolo della banca centrale si può consultare:

- "Cos'è una banca centrale" al link <https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.it.html> e "Cos'è la moneta" al link https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html.
- Quaderno didattico della Banca d'Italia dedicato alla moneta e agli strumenti alternativi al contante al link http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/moneta-scuola-secondaria-secondo-grado/LaMoneta_Scuola_secondaria-sg_pagSingole.pdf.pdf.

Sui compiti relativi all'emissione di moneta e sul tema del signoraggio si può consultare la sezione di questo sito <http://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/signoraggio/index.html> in cui sono presenti anche informazioni sul rigetto delle iniziative giudiziarie coltivate in passato nei confronti della Banca d'Italia al fine di rivendicare la proprietà collettiva della moneta e del reddito monetario (cosiddetto signoraggio).

Sul tema generale degli strumenti di pagamento si può consultare la sezione <http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/index.html>.

Per conoscere gli "aggregati monetari", ossia le quantità di moneta presenti nel sistema italiano, si possono consultare le pubblicazioni statistiche della Banca d'Italia al link <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/>.

Dott. Giangiacomo Savogin
Presidente GST© Virtual Bank
Organismo Monetario Extraterritoriale
CF: 91045230314
gstvirtualbank.it

Spett.
dott. Ignazio Visco, Governatore Banca d'Italia
dott. Carmelo Barbagallo, Capo Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria delle Banca d'Italia

OGGETTO: comunicazione pubblica

Illustri dott. Visco e dott. Barbagallo,

la presente nostra missiva è da considerarsi quale atto dovuto nei confronti degli esseri umani e dei cittadini, la cui gestione finanziaria è vigilata dalla Banca d'Italia, e degli istituti finanziari da Voi vigilati, sia per il rispetto dell'etica umana sia per la trasparenza finanziaria, al fine che rimanga la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dell'istituto da Voi governato e vigilato.

Ci riferiamo, particolarmente, al Vostro avviso pubblico del 06 giugno 2017 intitolato "CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEI CITTADINI" pubblicato nel sito della Banca d'Italia.


Riscontriamo che tale avviso pubblico sia deficitario del nome e della firma del responsabile dell'atto, del timbro del Vostro istituto e, pertanto, risulta privo di valore giuridico. Inoltre, Vi ricordiamo che le circolari e le istruzioni del Vostro istituto, che è di natura pubblica, non rappresentano fonte di diritti e obblighi (Cass. N. 46669/2011), pertanto il vostro avviso pubblico induce in errore gli istituti finanziari da Voi vigilati, che ne utilizzano i contenuti, favorendo gli stessi nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., D. lgs 231/2001). Ricordiamo che la creazione di moneta da parte dei cittadini/esseri umani è ormai regolamentata nella Penisola Italica, isole comprese, grazie alla proposta di contratto unilaterale prot. n. gstvb-002-2018 accettata dal Vostro istituto e dagli altri oblati per mancanza di valido rifiuto come stabilito dai termini e condizioni dello stesso e dalla disciplina caratterizzante le proposte di contratto unilaterale (ex artt. 1333 e ss c.c.). Debitamente, sottolineiamo che tale procedura è avallata dai principi, già elogiati dal presidente dell'ABI dott. Patuelli, dal documento della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato intitolato "*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*" e che le garanzie di tale atto sono in accordo all'indice dell'Human Capital Project della World Bank. Giustamente, ci preme sottolineare che ogni opposizione all'utilizzo della moneta scritturale come da prot. n. gstvb-002-2018 si può considerare come stato di schiavitù finanziaria (ipotesi di reato ex art. 600 c.p.) evidenziando in maniera cristallina quel sistema criminale integrato politico-mafioso-finanziario, già denunciato da talune Procure della Repubblica, come ad esempio quella di Reggio Calabria.

Ossequi.

Penisola Italica, 31 marzo 2019

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy si consente la divulgazione pubblica della presente.

Dott. Giangiacomo Savogin
Presidente GST© Virtual Bank



ANTIMAFIA

Informazioni su Cosa Nostra e organizzazioni criminali connesse Duemila

Fondatore Giorgio Bongiovanni

[Home](#) |
 [REDAZIONE](#) |
 [ABBONAMENTI](#) |
 [LA RIVISTA](#) |
 [RUBRICHE](#) |
 [DOSSIER](#) |
 [ARCHIVIO](#) |
 [LIBRI](#)

Sei qui: [Home](#) > [Mafie News](#) > [Cronaca](#) > [Tescaroli: "Bisogna limitare il contante, è fondamentale nella lotta alle mafie"](#)

MAFIE NEWS

Tescaroli: "Bisogna limitare il contante, è fondamentale nella lotta alle mafie"

Dettagli Pubblicato: 28 Giugno 2020



“Inibire la circolazione del contante è un’esigenza per contrastare alcuni tipi di reati. In primo luogo, quelli della criminalità mafiosa, ma anche la corruzione e l’evasione fiscale. Oltre che il lavoro nero”. E’ così che interviene nuovamente il procuratore aggiunto di Firenze, **Luca Tescaroli**, in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, riguardo la limitazione dell’uso del contante. Il magistrato antimafia ha ricordato che la prima legge contro l’uso del contante fu concepita da **Giovanni Falcone** il 3 maggio 1991: *“Già da allora Falcone aveva capito che era importante limitare l’uso del contante nella lotta alla mafia: chi ha grosse disponibilità di liquidi le può inserire senza limiti nel mercato e nell’acquisto di società. Oggi che le imprese sono in grossa difficoltà, questi affari vanno evitati a ogni costo”.* Secondo Tescaroli *“la liquidità è un elemento caratteristico della corruzione nel versamento delle tangenti. Il contante viene usato anche per l’evasione fiscale: così si evitano fatture e il passaggio di denaro avviene senza tracciamento. Per questo dobbiamo limitare la circolazione di contante”.* *“In questo momento - ha aggiunto - di crisi il ruolo delle mafie viene avvantaggiato ancora di più. C’è una carenza di liquidità e chi ne ha disponibilità senza limiti può incidere sul mercato dei capitali impadronendosi delle società in difficoltà che hanno bisogno di denaro. Per contrastare questo fenomeno lo Stato deve veicolare risorse con velocità ed efficienza e poi serve l’attività di controllo”.* Il procuratore aggiunto ha anche spiegato che i fondi Ue in arrivo, se non si limita l’uso del contante, potrebbero finire in mani sbagliate. *“Più si riesce a imporre il tracciamento, più i controlli sono puntuali e si può evitare che finiscano in mani sbagliate. Per esempio le ‘Sos’, segnalazioni di operazioni sospette, sono uno strumento fondamentale che consente di radiografare quelle movimentazioni che presentano anomalie. - ha concluso - Questo strumento agisce sulle operazioni tracciate e molte inchieste che ho fatto, come su Amara & C. sulla compravendita delle sentenze nella giustizia amministrativa, sono nate proprio grazie*

a una 'Sos'. Questo dimostra che quando i trasferimenti sono tracciati e non avvengono in contanti, si possono scoprire le attività illecite. Altrimenti diventa difficile”.

di AMDuemila

APPENDICE 1

Principio espresso: La moneta scritturale, quand'anche creata dal nulla, diventa immediatamente moneta elettronica, della quale si può disporre e di fatto si dispone comodamente da casa in *home banking*, o addirittura dal cellulare con apposite app, per tutte le operazioni di *e-commerce* ormai in uso, dall'acquisto di beni su noti portali, al pagamento di bollette e finanche di imposte e tasse, sicché è agevole intuire quanto sia indispensabile alla celerità dei traffici economici. Si tratta di un effetto inevitabile e, anzi, connaturato alla dematerializzazione del denaro, che genera un'astrazione dell'oggetto paragonabile in parte all'astrazione della causa nei titoli di credito.

APPENDICE 2

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.

APPENDICE 3

In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 cc, che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo.